



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 188 del 16 Aprile 2024

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 SULLE CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Con il Comunicato Ufficiale 165/A pubblicato dalla FIGC il 20 aprile 2023 sono state introdotte delle modifiche sostanziali al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 che focalizzano l'attenzione sulle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta di una misura che inasprisce le sanzioni nei confronti dei tesserati, introdotta per tutelare maggiormente la classe arbitrale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Società dilettantistiche e giovanili affiliate al fine di sensibilizzare i propri tesserati ad assumere, fuori e dentro il campo, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli arbitri, grazie ai quali abbiamo la possibilità di organizzare e svolgere regolarmente l'attività ufficiale su tutto il territorio regionale.

L'inasprimento delle sanzioni è stato concordato con l'AIA per stigmatizzare la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara attraverso una normativa decisamente più severa, che mira ad allontanare dal mondo del calcio i protagonisti di questi episodi di violenza.

All'interno del presente Comunicato Ufficiale è disponibile il testo sub A) del C.U. n. 165/A della FIGC (già pubblicato dal Comitato Regionale con il C.U. n. 165 del 21 aprile 2023).

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

AII. A

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara	Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara
<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>	<p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>

Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara	Art. 36 Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara
<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>	<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

1.1.1. CLASSIFICA UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si pubblicano, qui di seguito, le classifiche ufficiali definitive dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, organizzati da questo Comitato Regionale, relative alla Stagione Sportiva 2023/2024.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA									
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF			
1	A.S. BISCEGLIE S.R.L.	64	26	21	4	1	73	16	57	0	I	!	!	!	!	!	!				
2	A.S.D.MOLFETTA CALCIO	57	26	18	5	3	66	16	50	0	I	!	!	!	!	!	!				
3	A.S.D.UNIONE CALCIO	50	26	15	6	5	72	27	45	0	I	!	!	!	!	!	!				
4	A.S.D.POLIMNIA CALCIO	43	26	13	9	4	51	25	26	0	I	!	!	!	!	!	!				
5	CANOSA CALCIO 1948	40	26	14	5	7	62	25	37	9	I	!	!	!	!	!	!				
6	U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	39	26	12	11	3	57	37	20	0	I	!	!	!	!	!	!				
7	U.S.D.NUOVA SPINAZZOLA	38	26	10	8	8	48	30	18	0	I	!	!	!	!	!	!				
8	A.S.D.FOGGIA INCEDIT	37	26	10	9	7	41	37	4	0	I	!	!	!	!	!	!				
9	A.S.D.SAN MARCO	36	26	9	8	9	57	33	24	0	I	!	!	!	!	!	!				
10	A.C. REAL SITI	34	26	10	12	4	45	43	2	0	I	!	!	!	!	!	!				
11	A.S.D.VIRTUS MOLA CALCIO	32	26	9	12	5	61	46	15	0	I	!	!	!	!	!	!				
12	A.S.D.BORGOROSSO MOLFETTA	28	26	7	12	7	33	38	5-	0	I	!	!	!	!	!	!				
13	MOLFETTA SPORTIVA 1917	7	26	2	23	1	18	144	126-	0	I	!	!	!	!	!	!				
14	A.S.D.SAN SEVERO CALCIO 1922	0	26	!	26	!	6	173	167-	0	I	!	!	!	!	!	!				

- Le Società A.S. BISCEGLIE S.R.L. (1^ Classificata), A.S.D.MOLFETTA CALCIO (2^ Classificata), A.S.D.UNIONE CALCIO (3^ Classificata), A.S.D.POLIMNIA CALCIO (4^ Classificata), parteciperanno alle gare di Play-off secondo le relative modalità.
- Le Società A.S.D.BORGOROSSO MOLFETTA (12^ Classificata), MOLFETTA SPORTIVA 1917 (13^ Classificata), A.S.D.SAN SEVERO CALCIO 1922 (14^ Classificata), retrocedono al Campionato Regionale di Promozione Stagione Sportiva 2024/2025.
- Le Società U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D. (6^Classificata), U.S.D.NUOVA SPINAZZOLA (7^Classificata), A.S.D.FOGGIA INCEDIT (8^Classificata), A.S.D.SAN MARCO (9^ Classificata), A.C. REAL SITI (10^Classificata), A.S.D.VIRTUS MOLA CALCIO (11^Classificata), parteciperanno alle gare di Play-out secondo le relative modalità..

GIRONE B

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA									
Societa'		PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF			
1	A.S.D.UGENTO	57	26	18	3	3	55	25	30	0	I	!	!	!	!	!	!				
2	U.G. MANDURIA SPORT	48	26	15	4	5	49	23	26	2	I	!	!	!	!	!	!				
3	A.S.D.ATLETICO RACALE	45	25	13	5	6	55	22	33	0	I	!	!	!	!	!	!				
4	A.S.D.SOCCER MASSAFRA 1963	42	26	13	7	4	42	38	4	1	I	!	!	!	!	!	!				
5	A.S.D.ARBORIS BELLI 1979	38	25	11	8	5	55	27	28	0	I	!	!	!	!	!	!				
6	A.S.D.GINOSA	37	25	11	9	4	35	29	6	0	I	!	!	!	!	!	!				
7	U.S.D.BRILLA CAMPI	34	25	9	8	7	32	38	6-	0	I	4	2	1	!	1	4	2	2		
8	POL.D.VIRTUS MATINO	34	25	10	10	4	31	27	4	0	I	1	2	!	1	1	2	4	2-		
9	A.S.D.NO VOLI	31	25	9	11	4	36	35	1	0	I	!	!	!	!	!	!	!			
10	A.S.D.A. TOMA MAGLIE	21	25	4	11	9	37	48	11-	0	I	2	2	!	2	2	2	2	!		
11	A.S.D.CITTA DI OTRANTO	21	25	5	13	6	27	39	12-	0	I	2	2	!	2	2	2	2	!		
12	A.S.D.MESAGNE CALCIO 2020	17	26	5	17	2	23	60	37-	0	I	!	!	!	!	!	!	!	!		
13	CALCIO S.PIETRO VERNOTICO	9	26	2	19	3	14	80	66-	0	I	!	!	!	!	!	!	!	!		
14	OSTUNI 1945										I										

- Le Società A.S.D.UGENTO (1^ Classificata), U.G. MANDURIA SPORT (2^ Classificata), A.S.D.ATLETICO RACALE (3^ Classificata), A.S.D.SOCCER MASSAFRA 1963 (4^ Classificata), parteciperanno alle gare di Play-off secondo le relative modalità..
- Le Società A.S.D.MESAGNE CALCIO 2020 (12^ Classificata), CALCIO S.PIETRO VERNOTICO (13^ Classificata), retrocedono al Campionato Regionale di Promozione Stagione Sportiva 2024/2025 (Comunicato Ufficiale CR Puglia n° 165 del 16/03/2024).
- Le Società A.S.D.GINOSA (6^Classificata), U.S.D.BRILLA CAMPI (7^Classificata), POL.D.VIRTUS MATINO (8^Classificata), A.S.D.NO VOLI (9^ Classificata), A.S.D.A. TOMA MAGLIE (10^Classificata), A.S.D.CITTA DI OTRANTO (11^Classificata), parteciperanno alle gare di Play-out secondo le relative modalità.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	
1 A.S.D.ATLETICO ACQUAVIVA	61	26	19	3	4	61	25	36	0	I								
2 A.S.D.FOOTBALL CLUB CAPURSO	60	26	19	4	3	56	22	34	0	I								
3 A.S.D.LUCERA CALCIO	56	26	17	4	5	59	29	30	0	I								
4 A.S.D.VIGOR TRANI CALCIO	51	26	16	7	3	59	28	31	0	I								
5 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO	49	26	15	7	4	66	36	30	0	I								
6 G.S. TROIA A.S.D.	38	26	10	8	8	39	38	1	0	I								
7 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	37	26	12	13	1	41	46	5	0	I								
8 A.S.D.FOOTBALL CLUB SANTERAMO	33	26	9	11	6	41	41	0	0	I								
9 COSMANO SPORT FOGGIA	31	26	9	13	4	40	47	7	0	I								
10 A.S.D.CANUSIUM CALCIO	30	26	8	12	6	44	49	5	0	I								
11 A.S.D.BITRITTO NORBA	27	26	7	13	6	29	42	13	0	I								
12 A.S.D.CITTA DI TRANI 2019	17	26	4	17	5	33	76	43	0	I								
13 A.S.D.SPORTING APRICENA	12	26	2	18	6	22	62	40	0	I	4	2	1	1	3	1	2	
14 A.S.D.VIRTUS SAN FERDINANDO	12	26	3	20	3	27	76	49	0	I	1	2	1	1	1	3	2	

- La Società **A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA** è promossa al Campionato Regionale Eccellenza Stagione Sportiva 2024/2025.
- Le Società **A.S.D.FOOTBALL CLUB CAPURSO** (2^a Classificata), **A.S.D.LUCERA CALCIO** (3^a Classificata), **A.S.D.VIGOR TRANI CALCIO** (4^a Classificata), **A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO** (5^a Classificata), parteciperanno alle gare di Play-off secondo le relative modalità.
- La Società **perdente gara di spareggio** **A.S.D.SPORTING APRICENA - A.S.D.VIRTUS SAN FERDINANDO** (13^a e 14^a Classificate), retrocede al Campionato Regionale di Prima categoria Stagione Sportiva 2024/2025.
- Le Società **A.S.D.CANUSIUM CALCIO** (10^aClassificata), **A.S.D.BITRITTO NORBA**(11^aClassificata), **A.S.D.CITTA DI TRANI 2019** (12^aClassificata), **vincente gara di spareggio** **A.S.D.SPORTING APRICENA - A.S.D.VIRTUS SAN FERDINANDO** (13^a e 14^a Classificate), parteciperanno alle gare di Play-out secondo le relative modalità..

GIRONE B

		CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA						
Societa'	PN	GC	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	PEN	PN	GI	VI	PE	NL	G.F.	G.S.	DIF	
1 A.S.D.GALATINA CALCIO	62	26	19	2	5	57	13	44	0	I								
2 A.S.D.TAURISANO 1939	61	26	19	3	4	57	24	33	0	I								
3 A.S.D.GROTTagLIE CALCIO	51	26	16	7	3	56	32	24	0	I	3	2	1	1	3	2	1	
4 A.S.D.LEVERANO FOOTBALL	51	26	16	7	3	56	28	28	0	I	3	2	1	1	2	3	1	
5 A.S.D.RINASCITA REFUGEEES	44	26	12	6	8	35	24	11	0	I								
6 A.S.D.COPErTINO CALCIO	36	26	10	10	6	40	35	5	0	I								
7 A.S.D.TALSANO	31	26	8	11	7	34	44	10	0	I	7	4	2	1	1	7	5	
8 A.C.D.VIRTUS LOCOROTONDO 1948	31	26	9	13	4	28	41	13	0	I	7	4	2	1	1	8	6	
9 A.S.D.REAL CAROVIGNO	31	26	9	13	4	38	59	21	0	I	3	4	1	3	7	11	4	
10 A.S.D.ATLETICO TRICASE	29	26	8	13	5	21	31	10	0	I								
11 SSDARLPOLISPORTIVA GALATONE	26	26	7	14	5	34	51	17	0	I								
12 A.S.D.VEGLIE	22	26	5	14	7	25	49	24	0	I								
13 A.S.D.CEDAS AVIO BRINDISI	20	26	6	18	2	33	57	24	0	I								
14 A.S.D.CALCIO CEGLIE	17	26	4	17	5	24	50	26	0	I								

- La Società **A.S.D. GALATINA CALCIO** è promossa al Campionato Regionale Eccellenza Stagione Sportiva 2024/2025.
- Le Società **A.S.D.TAURISANO 1939** (2^a Classificata), **A.S.D.GROTTagLIE CALCIO** (3^a Classificata), **A.S.D.LEVERANO FOOTBALL** (4^a Classificata), **A.S.D.RINASCITA REFUGEEES** (5^a Classificata), parteciperanno alle gare di Play-off secondo le relative modalità.
- La Società **A.S.D.CALCIO CEGLIE** (14^a Classificata), retrocede al Campionato Regionale di Prima categoria Stagione Sportiva 2024/2025.
- Le Società **A.S.D.ATLETICO TRICASE** (10^aClassificata), **SSDARLPOLISPORTIVA GALATONE** (11^aClassificata), **A.S.D.VEGLIE** (12^aClassificata), **A.S.D.CEDAS AVIO BRINDISI** (13^a Classificata), parteciperanno alle gare di Play-out secondo le relative modalità.

PLAY OFF/PLAY OUT – CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Con riferimento a quanto riportato nei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023 e N. 165 pubblicato in data 16 Marzo 2024, preso atto delle classifiche ufficiali, qui di seguito si dispone il relativo programma gare:

CAMPIONATO ECCELLENZA (Play-Off)

• **primo turno**

Girone A

Le Società A.S. BISCEGLIE S.R.L. e A.S.D. POLIMNIA CALCIO non disputeranno la gara di PLAY OFF, in ottemperanza a quanto riportato nelle modalità Play-Off. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

d) Se il distacco tra le squadre 1° e 4° classificata, è **pari o superiore** a 7 punti l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 1° classificata **passerà al turno successivo**;

Si riporta qui di seguito la Società **ammessa** al secondo turno dei Play-Off:

A.S. BISCEGLIE S.R.L.

Le Società A.S.D. MOLFETTA CALCIO e A.S.D. UNIONE CALCIO non disputeranno la gara di PLAY OFF, in ottemperanza a quanto riportato nelle modalità Play-Off. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

d) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è **pari o superiore** a 7 punti l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 2° classificata **passerà al turno successivo**;

Si riporta qui di seguito la Società **ammessa** al secondo turno dei Play-Off:

A.S.D. MOLFETTA CALCIO

Si dispone:

Domenica 21 Aprile 2024 - ore 16.30 - gara unica -

BISCEGLIE S.R.L. - MOLFETTA CALCIO *Campo Comunale "G. Ventura" di Bisceglie*

la gara sarà diretta da terna arbitrale

La Società vincente disputerà la gara di finale Play-Off che avrà luogo:

LUOGO E DATA DA DESTINARSI

Girone B

Preso atto della Classifica Ufficiale, le Società A.S.D. UGENTO (1° classificata), U.G. MANDURIA SPORT (2° classificata), A.S.D. ATLETICO RACALE (3° classificata) e A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 (4° classificata) **non disputeranno** le gare di PLAY-OFF, in ottemperanza alle modalità riportate nel C.U. n. 25 del CR Puglia pubblicato in data 10 Agosto 2023 a pag. 7. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

SI PRECISA CHE SE AL TERMINE DEL CAMPIONATO IL DISTACCO TRA LE SQUADRE 1^a E 2^a CLASSIFICATA DEI RISPETTIVI GIRONI (A e B), È PARI O SUPERIORE A 8 PUNTI, LE GARE DI PLAY-OFF NON SARANNO DISPUTATE E LA SOCIETÀ 1^a CLASSIFICATA ACCEDE DIRETTAMENTE ALLA FINALE.

Si riporta qui di seguito la Società che acquisisce il diritto a disputare la gara di finale Play-Off che avrà luogo in **LUOGO E DATA DA DESTINARSI:**

A.S.D. UGENTO

CAMPIONATO ECCELLENZA (Play-Out)

Girone A

Le Società U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. e A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO - **sesta e undicesima classificata** - non disputeranno la gara di PLAY-OUT, in ottemperanza alle modalità riportate nel C.U. n. 25 del C.R. Puglia, pubblicato in data 10 Agosto 2023 a pag. 12. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore

Si riporta qui di seguito la Società che **retrocede** al Campionato Regionale di Promozione stagione sportiva 2024/2025:

A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO

Si dispone:

(*) **Sabato 20 Aprile 2024** - ore 16.30 - **gara unica** -

NUOVA SPINAZZOLA - REAL SITI **Cam. Com. Spinazzola ex Fezzatoia” er.ar. di Gravina in Puglia**

(*) **per concomitanza stesso campo categoria superiore**

la gara sarà diretta da terna arbitrale

Domenica 21 Aprile 2024 - ore 16.30 - **gara unica** -

FOGGIA INCEDIT - SAN MARCO

ex Campo FIGC er.art. di Foggia

Girone B

Constatata la parità di punteggio tra due squadre classificate all' **7[^] posto**, si dispone quanto previsto nelle modalità Play-Out. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, **AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OUT**, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. "Classifica avulsa") **fra le squadre interessate**, tenendo conto, nell'ordine:

- ✓ **dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; (*)**
- ✓ *della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;*
- ✓ *della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;*
- ✓ *del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;*
- ✓ *del sorteggio*

7 - U.S.D. BRILLA CAMPI
8 - POL.D. VIRTUS MATINO

punti 34 (*)
punti 34

Constatata la parità di punteggio tra due squadre classificate all' **10[^] posto**, si dispone quanto previsto nelle modalità Play-Out. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, **AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OUT**, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. "Classifica avulsa") **fra le squadre interessate**, tenendo conto, nell'ordine:

- ✓ *dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;*
- ✓ *della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;*
- ✓ **della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; (*)**
- ✓ *del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;*
- ✓ *del sorteggio*

10 - A.S.D. A. TOMA MAGLIE
11 - A.S.D. CITTA DI OTRANTO

punti 21 (*)
punti 21

Le Società A.S.D. GINOSA e A.S.D. CITTA DI OTRANTO - **sesta e undicesima classificata** - non disputeranno la gara di PLAY-OUT, in ottemperanza alle modalità Play-Out, riportate nel C.U. n. 25 del C.R. Puglia, pubblicato in data 10 Agosto 2023 a pag. 12. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore

Si riporta qui di seguito la Società che **retrocede** al Campionato Regionale di Promozione stagione sportiva 2024/2025:

A.S.D. CITTA DI OTRANTO

Le Società U.S.D. BRILLA CAMPI e A.S.D. A. TOMA MAGLIE - **settima e decima classificata** - non disputeranno la gara di PLAY-OUT, in ottemperanza a quanto riportato nelle modalità Play-Out, riportato nel C.U. n. 25 del CR Puglia pubblicato in data 10 Agosto 2023 a pag. 12. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore

Si riporta qui di seguito la Società che **retrocede** al Campionato Regionale di Promozione stagione sportiva 2024/2025:

A.S.D. A. TOMA MAGLIE

Si dispone:

Domenica 21 Aprile 2024 - ore 16.30 - gara unica -

VIRTUS MATINO - NOVOLI

Campo Comunale erb.art. di Matino

la gara sarà diretta da terna arbitrale

CAMPIONATO PROMOZIONE (Play-Off)

• **primo turno**

Girone A

Le Società A.S.D. FOOTBALL CLUB CAPURSO e A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO non disputeranno la gara di PLAY OFF, in ottemperanza a quanto riportato nelle modalità Play-Off. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

c) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è **pari o superiore** a 7 punti l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 2° classificata **passerà al turno successivo**;

Si riporta qui di seguito la Società **ammessa** al secondo turno dei Play-Off **che avrà luogo**

Domenica 28 Aprile 2024 - ore 16.30:

A.S.D. FOOTBALL CLUB CAPURSO

Si dispone:

Domenica 21 Aprile 2024 - ore 16.30 - gara unica -

LUCERA CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO

Campo Comunale erba artificiale di Lucera

la gara sarà diretta da terna arbitrale

Girone B

Le Società A.S.D. TAURISANO 1939 e A.S.D. RINASCITA REFUGEES non disputeranno la gara di PLAY OFF, in ottemperanza a quanto riportato nelle relative modalità. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

d) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è **pari o superiore** a 7 punti l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 2° classificata **passerà al turno successivo**;

Si riporta qui di seguito la Società **ammessa** al secondo turno dei Play-Off **che avrà luogo**

Domenica 28 Aprile 2024 - ore 16.30:

A.S.D. TAURISANO 1939

Constatata la parità di punteggio tra due squadre classificate all' **3^ posto**, si dispone quanto previsto nelle modalità relative ai Play-Out. Qui di seguito si riporta relativo stralcio:

omissis

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, **AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OFF**, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. "Classifica avulsa") **fra le squadre interessate**, tenendo conto, nell'ordine:

- ✓ *dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;*
- ✓ **della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; (*)**
- ✓ *della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;*
- ✓ *del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;*
- ✓ *del sorteggio*

3 - A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO
4 - A.S.D. LEVERANO FOOTBALL

punti 51 (*)
punti 51

Si dispone:

Domenica 21 Aprile 2024 - ore 16.30 - gara unica -

GROTTAGLIE CALCIO - LEVERANO FOOTBALL

Campo Comunale "D'Amuri" di Grottaglie

la gara sarà diretta da terna arbitrale

CAMPIONATO PROMOZIONE - Girone A - SPAREGGIO

Preso atto della Classifica Ufficiale, constatata la parità di punteggio tra le Società A.S.D. SPORTING APRICENA e A.S.D. VIRTUS SAN FERDINANDO classificatesi all'ultimo posto in classifica, nonché in ottemperanza a quanto riportato nelle relative modalità riportate nel C.U. n. 25 del CR Puglia pubblicato in data 10 Agosto 2023, **pag. 6**, si dispone quanto segue:

GARA DI SPAREGGIO

Domenica 21 Aprile 2024 - ore 16.30

(*) SPORTING APRICENA - VIRTUS SAN FERDINANDO

campo neutro *Stadio Comu. "M. D'Achille" er.ar. di Troia*

(*) *Società prima nominata mediante sorteggio effettuato dal CR Puglia*

la gara sarà diretta da terna arbitrale

Modalità di svolgimento della gara

Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si applicheranno le seguenti norme:

- *due tempi supplementari di 15 minuti cadauno*
- *effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.*

CAMPIONATO PROMOZIONE (Play-Out)

Girone A

Le Società A.S.D. CANUSIUM CALCIO e ***la Società vincente lo spareggio*** tra le Società A.S.D. SPORTING APRICENA e A.S.D. VIRTUS SAN FERDINANDO - **decima e tredicesima classificata** - non disputeranno la gara di PLAY-OUT, in ottemperanza alle modalità riportate nel C.U. n. 25 del C.R. Puglia, pubblicato in data 10 Agosto 2023 a pag. 13. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore

Le Società A.S.D. BITRITTO NORBA e la Società A.S.D. CITTA DI TRANI 2019 - **undicesima e dodicesima classificata** - non disputeranno la gara di PLAY-OUT, in ottemperanza alle modalità riportate nel C.U. n. 25 del C.R. Puglia, pubblicato in data 10 Agosto 2023 a pag. 13. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore

Si riporta qui di seguito la Società che **retrocede** al Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2024/2025:

A.S.D. CITTA DI TRANI 2019

Girone B

Le Società A.S.D. ATLETICO TRICASE e la Società A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI - **decima e tredicesima classificata** - non disputeranno la gara di PLAY-OUT, in ottemperanza alle modalità riportate nel C.U. n. 25 del C.R. Puglia, pubblicato in data 10 Agosto 2023 a pag. 13. Qui di seguito si riporta il relativo stralcio:

omissis

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore

Si riporta qui di seguito la Società che **retrocede** al Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2024/2025:

A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI

Si dispone:

Domenica 21 Aprile 2024 - ore 16.30 - gara unica -

POLISPORTIVA GALATONE - VEGLIE Campo Comunale "Gigi Rizzo" er.ar. di Galatone

la gara sarà diretta da terna arbitrale

Si riporta qui di seguito "stralcio" dei Comunicati Ufficiali di questo Comitato Regionale Puglia, N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023 e N. 165 pubblicato in data 16 Marzo 2024

GARE DI PLAY- OFF modalità TECNICHE (CAMPIONATO ECCELLENZA)

Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Puglia N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023

.....omissis.....

g) Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off (secondo turno). Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato.

FINALE

Le società vincitrici dei play-off dei 2 gironi disputeranno una gara di spareggio, su campo neutro, con eventuali supplementari e calci di rigore.

La società **vincente** acquisirà la promozione diretta al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D stagione

2024-2025.

La società **perdente** acquisirà il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D - stagione 2024-2025

SI PRECISA CHE SE AL TERMINE DEL CAMPIONATO IL DISTACCO TRA LE SQUADRE 1^a E 2^a CLASSIFICATA DEI RISPETTIVI GIRONI (A e B), È PARI O SUPERIORE A 8 PUNTI, LE GARE DI PLAY-OFF NON SARANNO DISPUTATE E LA SOCIETÀ 1^a CLASSIFICATA ACCEDE DIRETTAMENTE ALLA FINALE.

GARE DI PLAY- OUT modalità TECNICHE (CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE A)
Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Puglia N. 25 pubblicato in data 10 Agosto 2023

**modalità di retrocessione dal
CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

nell'ipotesi che **NESSUNA - UNA - DUE - TRE - QUATTRO** Società retroceda/no dal Campionato Nazionale Dilettanti

retrocedono al Campionato di Promozione n° 12 Squadre:

➤ *di cui sei retrocessioni dirette (tre per ogni girone) e sei retrocessioni, le perdenti i play out (tre per ogni girone): partecipano alle gare dei Play-Out le società classificate al **sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo nei due gironi**;*

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, **AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OUT**, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- ✓ **dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;**
- ✓ **della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;**
- ✓ **della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;**
- ✓ **del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;**
- ✓ **del sorteggio**

In ogni caso andranno rispettate le seguenti modalità di svolgimento:

b) Nei campionati con **dodici retrocessioni** alla categoria inferiore, di cui sei retrocessioni dirette (tre per ogni girone) e sei retrocessioni, le perdenti i play out (tre per ogni girone) le società partecipanti si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti:

- *sesta - undicesima*
- *settima - decima*
- *ottava - nona*

Le 6 Società (per ogni girone) partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. La squadra perdente la gara dell'accoppiamento retrocede nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dell'accoppiamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederà la squadra dell'accoppiamento la peggiore classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore.

GARE DI PLAY- OUT modalità TECNICHE (CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE B)
Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Puglia N. 165 pubblicato in data 16 Marzo 2024

PLAY OFF – PLAY OUT

Vista la nota della Lega Nazionale Dilettanti del 4 marzo 2024 (Prot. Segr./GA/MC/mde) in ordine all'oggetto, si pubblica quanto segue.

OGGETTO: MODALITÀ DI PROMOZIONE - AMMISSIONE - RETROCESSIONE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA e SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, preso atto del ritiro dal Campionato Regionale di Eccellenza - Girone B - da parte della Società **A.S.D. OSTUNI 1945** di Ostuni (Br), pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 15 febbraio 2024, nella riunione del **21/02/2024** nonché nell'ambito dell'autonomia, di cui all'Art.1, comma 2, del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti **ha deliberato** di precisare le modalità di retrocessione dal Campionato di Eccellenza, (rif. pag.12 C.U. N. 25 del C.R. Puglia pubblicato il 10.08.2023), laddove nel Girone B del Campionato di Eccellenza retrocederanno **N. 2 Squadre anziché N. 3 squadre.**

Ad ogni buon fine si riporta qui di seguito il nuovo testo:

**GARE DI PLAY-OUT
MODALITÀ DI RETROCESSIONE**

**MODALITÀ DI RETROCESSIONE
DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

nell'ipotesi che **NESSUNA - UNA - DUE - TRE - QUATTRO** Società retroceda/no dal Campionato Nazionale Dilettanti

retrocedono al Campionato di Promozione n° 11 Squadre:

➤ di cui **cinque** retrocessioni dirette (**tre per il girone A e due per il Girone B**) e **sei** retrocessioni, le perdenti i play out (**tre per ogni girone**): partecipano alle gare dei Play-Out le società classificate al **sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo nei due gironi;**

c) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, **AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OUT**, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- ✓ **dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;**
- ✓ **della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;**
- ✓ **della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;**
- ✓ **del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;**
- ✓ **del sorteggio**

In ogni caso andranno rispettate le seguenti modalità di svolgimento:

d) Nei campionati con **undici retrocessioni** alla categoria inferiore, di cui **cinque retrocessioni dirette (tre per il girone A e due per il Girone B)** e sei retrocessioni, le perdenti i play out (tre per ogni girone) le società partecipanti si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti:

- **sesta - undicesima**
- **settima - decima**
- **ottava - nona**

Le 6 Società (per ogni girone) partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. La squadra perdente la gara dell'accoppiamento retrocede nel Campionato di categoria inferiore. Nelle gare dell'accoppiamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederà la squadra dell'accoppiamento la peggiore classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre del su indicato abbinamento sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore.

GARE DI PLAY- OFF modalità TECNICHE (CAMPIONATO PROMOZIONE)

.....omissis.....

e) Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;

f) Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato.

GARE DI PLAY- OUT modalità TECNICHE (CAMPIONATO PROMOZIONE)

modalità di retrocessione dal CAMPIONATO DI PROMOZIONE

➤ Nel campionato di Promozione

retrocedono al Campionato di Prima Categoria n° 6 Squadre:

per ogni girone (A e B) **due** retrocessioni dirette (**una** per ogni girone) e **quattro** retrocessioni a seguito di play-out (**due** per ogni girone):

partecipano alle gare dei Play-Out le società classificate al decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo posto in ciascun girone;

a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato e in ogni girone, **AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OUT**, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- ✓ **dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;**
- ✓ **della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;**
- ✓ **della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;**
- ✓ **del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;**
- ✓ **del sorteggio**

In ogni caso andranno rispettate le seguenti modalità di svolgimento:

b) Nei campionati con **due retrocessioni dirette** (*una per ogni girone*) e **quattro** retrocessioni a seguito di play-out (**due** per ogni girone) le società partecipanti si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti:

- *decima - tredicesima*
- *undicesima - dodicesima*

Le 4 Società (per ogni girone) partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica, in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. La squadra perdente la gara dell'accoppiamento retrocede nel Campionato di categoria inferiore. Nella gara dell'accoppiamento, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra dell'accoppiamento peggiore classificata al termine del campionato.

Qualora, al termine del campionato, il distacco tra le squadre di ciascuno dei sopra indicati abbinamenti sia pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play-Out non verrà disputato e la società peggiore classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al campionato di categoria inferiore.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di **PLAY-OFF** e **PLAY-OUT** possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima**, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2023/2024 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Si precisa peraltro, che le norme sull'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara e quindi anche nel caso di sostituzioni, riportate sul C.U. n° 21 del 8.08.2023 e successive pubblicazioni è **valida anche nelle gare dei Play-off e Play-out**.

Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo riguardante gli obblighi sull'impiego dei giovani calciatori:

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1	2003	1	2004
PROMOZIONE	1	2003	1	2004

L'inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della perdita della gara ai sensi **dell'art.10 - comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva**.

DISCIPLINA SPORTIVA

- Art. 19 comma 8 e 9 C.G.S. –

8. Per le sole gare di **play-off** e **play-out** della LND:

a) **le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;**

b) **la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play off e play out dei campionati nazionali delle Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art.21, comma 6.**

9. *Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.*

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT:

- LE SANZIONI DI SQUALIFICA
- LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE RIPORTATE ALL'ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO
- LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE

Si comunica, altresì, che il Presidente Federale, in accoglimento di apposita istanza della L.N.D., con C.U. n. 156/A e 157/A del 2.2.2024 della F.I.G.C., riportato sui C.U. n. 269 e 270 della Lega Nazionale Dilettanti del 2.2.2024 nonché sul Comunicato Ufficiale n° 139 del 7.2.2024 di questo Comitato Regionale, **ha emanato un provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale.**

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Play-Off e Play-Out. è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo quanto previsto dall'Art. 74 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

RISULTATO GARA DI RECUPERO

PROMOZIONE

RISULTATO UFFICIALE GARA DISPUTATA 11/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - R

GROTTAGLIE CALCIO	- RINASCITA REFUGEES	1 - 0
-------------------	----------------------	-------

Gara del 03/03/24

RISULTATI

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
CANOSA CALCIO 1948	- BISCEGLIE S.R.L.	0 - 2	CALCIO S.PIETRO VERNOTICO	- A. TOMA MAGLIE	0 - 7 D
FOGGIA INCEDIT	- NUOVA SPINAZZOLA	1 - 2	CITTA DI OTRANTO	- MANDURIA SPORT	0 - 2
MOLFETTA CALCIO	- REAL SITI	5 - 0	MESAGNE CALCIO 2020	- ATLETICO RACALE	2 - 8
POLIMNIA CALCIO	- BORGOROSSO MOLFETTA	3 - 2	SOCCER MASSAFRA 1963	- GINOSA	2 - 1
SAN SEVERO CALCIO 1922	- SAN MARCO	0 - 9	UGENTO	- NOVOLI	3 - 0
UNIONE CALCIO	- MOLFETTA SPORTIVA 1917	13 - 0	VIRTUS MATINO	- BRILLA CAMPI	2 - 2
VIRTUS MOLA CALCIO	- CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	3 - 4	Ha riposato	ARBORIS BELLI 1979	

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			GIRONE B - 13 Giornata - R		
ATLETICO ACQUAVIVA	- LUCERA CALCIO	3 - 2	ATLETICO TRICASE	- CEDAS AVIO BRINDISI	0 - 2
CITTA DI TRANI 2019	- CANUSIUM CALCIO	1 - 5	GALATINA CALCIO	- COPERTINO CALCIO	3 - 0
DON UVA CALCIO 1971	- BITRITTO NORBA	3 - 2	LEVERANO FOOTBALL	- RINASCITA REFUGEES	2 - 0
FOOTBALL CLUB CAPURSO	- VIGOR TRANI CALCIO	2 - 1	POLISPORTIVA GALATONE	- GROTTAGLIE CALCIO	2 - 2
SPORTING APRICENA	- COSMANO SPORT FOGGIA	1 - 4	TALSANO	- REAL CAROVIGNO	1 - 2
TROIA A.S.D.	- FOOTBALL CLUB SANTERAMO	3 - 2	TAURISANO 1939	- CALCIO CEGLIE	4 - 0
VIRTUS SAN FERDINANDO	- VIRTUS PALESE CALCIO	1 - 7	VEGLIE	- VIRTUS LOCOROTONDO 1948	2 - 0

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv.to Roberto Tartaro, nella riunione del 16/04/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 14/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/ 4/2024 CALCIO S.PIETRO VERNOTICO - A. TOMA MAGLIE

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali,
rilevato

che dal referto ufficiale la società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO effettuava nel corso della gara ben 9 sostituzioni, così contravvenendo al regolamento di gioco

DELIBERA

di comminare a carico della società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 7 in favore della società A. TOMA MAGLIE, come conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

CALCIO S.PIETRO VERNOTICO

Vedi delibera.

AMMENDA

€ 350,00 MOLFETTA CALCIO

Durante il primo tempo propri sostenitori accendevano un fumogeno nel proprio settore (5^a RECIDIVA). I predetti sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonavano in un'occasione cori offensivi nei confronti dei carabinieri presenti (Vedi referto Commissario di Campo).

€ 300,00 CITTA DI OTRANTO

Durante l'intervallo persone non iscritte in distinta ma riconducibili alla società stazionavano nella zona antistante gli spogliatoi; uno di essi proferiva frasi offensive nei confronti dell'Arbitro. I predetti rimanevano all'interno del recinto di gioco nonostante il Direttore di gara sollecitasse il loro allontanamento ai dirigenti locali. Abbandonavano il recinto di gioco all'inizio del secondo tempo per poi rientrarvi a fine gara.

€ 300,00 MANDURIA SPORT

A seguito di una decisione arbitrale, propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco una decina di pietre e 2 bottiglie d'acqua senza conseguenze (1^a RECIDIVA).

€ 150,00 CORATO CALCIO 1946 A.S.D.

Durante tutto il corso della gara, propri sostenitori accendevano n. 8 fumogeni nel proprio settore (2^a RECIDIVA - vedi referti Commissari di campo).

€ 100,00 CALCIO S. PIETRO VERNOTICO

Per assenza dell'ambulanza e del medico sociale (1^a RECIDIVA).

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PATRUNO ANTONIO (BRILLA CAMPI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI SIMONE LUIGI (NUOVA SPINAZZOLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MONTRONE GIOVANNI (CANOSA CALCIO 1948)

CASTRO CID ADRIAN (MANDURIA SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TROVE FRANCESCO (CITTA DI OTRANTO)

A fine gara, mentre la terna arbitrale si apprestava ad uscire dall'impianto sportivo, dall'interno dello spogliatoio proferiva frase offensiva nei confronti dell'Arbitro (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLETI ANDREA (BRILLA CAMPI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

STELLA SEBASTIANO ANTO (A. TOMA MAGLIE)
ANDRISANI FLAVIO (NUOVA SPINAZZOLA)

TROVE FRANCESCO (CITTA DI OTRANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARROZZO LUCA (BRILLA CAMPI)
D ANDRIA COSIMO (NOVOLI)
MARZIO ANDREA (SOCCER MASSAFRA 1963)

PATRONELLI VINCENZO (GINOSA)
JAMMEH BAX (NOVOLI)
DESIDERATO SAVERIO (VIRTUS MOLA CALCIO)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 14/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 200,00 ATLETICO ACQUAVIVA

Nel corso del secondo tempo un proprio sostenitore entrava nel recinto di gioco e, posizionandosi dietro la porta della squadra avversaria, proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti del portiere di quest'ultima. Il predetto sostenitore veniva invitato ad abbandonare il recinto di gioco dal Commissario di campo ed inveiva anche nei confronti di questi. Veniva finalmente allontanato grazie all'intervento di due Vigili Urbani (vedi referto Commissario di campo).

€ 200,00 LUCERA CALCIO

Propri sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti (3^a RECIDIVA - Vedi referto Commissario di campo).

€ 50,00 VIGOR TRANI CALCIO

Al termine della gara un sostenitore riconducibile alla società scavalcava la recinzione dirigendosi verso i calciatori. L'estraneo veniva prontamente allontanato dai componenti della società senza conseguenze.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 4/2024

RENNA LUCA (POLISPORTIVA GALATONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MUSACCO FRANCESCO (CITTA DI TRANI 2019)

Espulso per aver proferito frasi offensive e minacciose nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento reiterava frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'Arbitro (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

PASCULLO GRAZIANO (VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

Proferiva frase offensiva nei confronti di un assistente arbitrale (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VATAVU COSMIN (ATLETICO TRICASE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PESCE ALESSIO DONATO (ATLETICO ACQUAVIVA)

BOJANG KEMO

(CALCIO CEGLIE)

NAZARO VINCENZO (CALCIO CEGLIE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ABRESCIA ONOFRIO (ATLETICO ACQUAVIVA)

DE PASQUALE MATTIA

(CALCIO CEGLIE)

CAGNAZZO LORENZO (COSMANO SPORT FOGGIA)

STRIPPOLI GIUSEPPE

(FOOTBALL CLUB CAPURSO)

MANNA VINCENZO (LUCERA CALCIO)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 3 Aprile 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO - A.S.D. STATTE del 10/03/2024 (Reclamo della società A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 165 del 14/03/2024 del Comitato Regionale Puglia).

La A.S.D. VILLA CASTELLI, con reclamo del 21.3.2024, a seguito di rituale preannuncio e della acquisizione di documenti dalla segreteria della LND, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata il 14.3.2024 sul C.U. n. 165 del C.R. Puglia nella parte in cui questa, in riferimento alla gara in oggetto, ha comminato le seguenti sanzioni:

- A.S.D. Villa Castelli, ammenda di € 200,00, per responsabilità oggettiva;
- dirigente sig. Cavallo Antonio, inibizione sino al 14.5.2024;
- calciatore sig. Semeraro Francesco, squalifica per otto gare;
- calciatore sig. Cantoro Paolo, squalifica per quattro gare;
- calciatore sig. Siliberto Cosimo, squalifica per tre gare;
- calciatore sig. Amaddio Stefano, squalifica per tre gare.

La società reclamante ha richiesto l'annullamento delle sanzioni e, in subordine, limitatamente ai sigg. Semeraro Francesco e Siliberto Cosimo, la riduzione delle rispettive squalifiche.

All'udienza del 3 aprile 2024 sono intervenuti il Presidente della A.S.D. Villa Castelli ed il difensore Avv. Vito Antonio Nigro, il quale ha illustrato i motivi di reclamo.

All'esito della discussione e dell'acquisizione di ulteriori chiarimenti, resi in forma scritta dall'Arbitro della gara, la Corte si è riservata di decidere.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti, conferma le sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale, con la sola esclusione dell'ammenda di € 200,00, di cui dispone l'annullamento.

Rileva che i provvedimenti adottati nei confronti del Presidente della A.S.D. Villa Castelli e dei suoi quattro calciatori, come sopra generalizzati, appaiono commisurati alla natura ed entità dei fatti da essi commessi.

Quanto alla prova dei fatti posti a base delle sanzioni, appare già emblematica, se non, addirittura, a valenza confessoria, la circostanza che la società reclamante abbia deliberatamente prestato acquiescenza rispetto alla perdita della gara (0-3 in favore della A.S.D. Statte), evidentemente nella consapevolezza della sua responsabilità, rispetto alla produzione dei fatti che hanno determinato la sospensione definitiva della partita. Indipendentemente da tale rilievo, le risultanze del referto arbitrale comprovano, in modo espresso ed inequivoco, le condotte attribuite dal G.S.T. ai soggetti sanzionati e la loro gravità.

Esse non vengono superate dalle dichiarazioni assertive con cui la reclamante ha individuato nel comportamento dell'arbitro (*"incapace di gestire lo svolgimento della gara"*) la responsabilità degli episodi sanzionati.

Invero le argomentazioni della reclamante non superano i noti limiti processuali, cui soggiace la prova di fatti diversi e contrari a quelli menzionati nel rapporto arbitrale, questi ultimi assistiti da fede privilegiata, con valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) e, in conseguenza, da ritenere validi sino a querela di falso, ai sensi dell'art. 61 C.G.S..

Né, a parere del Collegio, la redazione del verbale arbitrale si presenta viziata da quelle gravi lacune e incongruenze che avrebbero giustificato, in quella sola ipotesi, il ricorso alla prova testimoniale, dedotta dalla parte reclamante.

Inoltre si appalesa inutilizzabile la documentazione audiovisiva depositata dalla stessa A.S.D. Villa Castelli, considerato che gli organi di giustizia sportiva hanno solo la facoltà di farvi ricorso, quale mezzo di prova, potendolo fare, per di più, solo nelle ipotesi indicate nell'art. 61, comma 2, C.G.S., non ricorrenti nella fattispecie.

Risultato insuperabile il valore probatorio del referto arbitrale, alla stregua di quanto rilevato, la dinamica degli eventi oggetto delle irrogate sanzioni può intendersi così cristallizzata:

- il sig. Cavallo Antonio, nell'occasione addetto al ruolo di forza pubblica sostitutiva, sebbene l'arbitro fosse già stato accerchiato da componenti della panchina della sua squadra e fatto oggetto di insulti, si aggiungeva agli stessi, incitandoli a proseguire ed iniziando, anch'egli, ad insultare il direttore di gara ("*non hai capito un cazzo, tornatene da dove vieni*"); condotta che, aggravata dalla qualità di addetto alla forza pubblica sostitutiva e dalla carica societaria rivestita, si è rivelata gravemente antisportiva e meritevole della sanzione della inibizione sino al 14.5.2024, ex art. 39, comma 3, C.G.S.;
- il sig. Semeraro Francesco, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione rivolto a un suo compagno di squadra, spingeva violentemente l'arbitro alle spalle al punto da procurargli dolore e fargli mancare il respiro, inducendolo a sospendere la gara. Comportamento che, così confermato dai chiarimenti resi dall'arbitro in forma scritta durante l'udienza, è stato correttamente sanzionato con otto gare di squalifica, alla stregua dell'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.;
- il sig. Cantoro Paolo, a seguito di una decisione sfavorevole alla sua squadra, protestava platealmente contro l'arbitro, rivolgendogli una frase irrispettosa ("*ma cazzo dici oh!*"), tenendo poi nei suoi confronti una condotta ingiuriosa in quanto, dopo aver ricevuto da lui il provvedimento di espulsione, lo apostrofava più volte con lo stesso epiteto ("pisciaturò"). Comportamento che, addebitabile ad esso Cantoro Paolo (l'arbitro, in sede di chiarimenti, ha escluso lo scambio di persona con il calciatore sig. Cantoro Enrico, dedotto dalla reclamante) è stata sanzionato in modo congruo, con la squalifica per quattro gare, ex art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.;
- il sig. Siliberto Cosimo colpiva un avversario a terra e dolorante con un calcio nella pancia, a gioco fermo: trattasi senza dubbio di condotta violenta, correttamente sanzionata con la squalifica per tre gare, ai sensi dell'art. 38 C.G.S.;
- il sig. Amadio Stefano, capitano dell'A.S.D. Villa Castelli, inizialmente accompagnava l'arbitro verso lo spogliatoio per sottrarlo all'accerchiamento in campo, provocato dai suoi compagni, ma, una volta all'interno dello spogliatoio, riprendeva a protestare e, nonostante gli inviti dell'arbitro ad uscire, si frapponeva tra lui e la porta, venendo portato all'esterno solo grazie all'intervento dei Carabinieri. Condotta aggravata - poiché capitano della squadra - e correttamente sanzionata con la squalifica per tre giornate, ex art. 39, comma 1, C.G.S.

Per quanto innanzi, risultando acclarata la dinamica dei fatti e le responsabilità che ne discendono, non sussistono motivi per la riduzione delle sanzioni né, tantomeno, per la concessione delle attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S., invero neppure invocate.

Merita invece integrale annullamento l'ammenda di € 200,00, poiché già assorbita dalla più grave sanzione della perdita della gara, comminata ai sensi dell'art. 10 C.G.S..

Alla stregua degli elementi di fatto e di diritto esaminati dalla Corte, il reclamo deve essere respinto, con l'unica eccezione testé evidenziata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di confermare l'inibizione inflitta al dirigente Cavallo Antonio;
- 2) di confermare le squalifiche inflitte ai tesserati Semeraro Francesco, Cantoro Paolo, Siliberto Cosimo ed Amadio Stefano;
- 3) di annullare l'ammenda di € 200,00;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 16 Aprile 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta dell'8 aprile 2024 ha adottato in relazione al

CAMPIONATO PROMOZIONE – GIRONE B

Gara: A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO c/A.S.D. RINASCITA REFUGEES disputatasi il 3.3.2024, la seguente

DECISIONE

in merito al provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato in data 21.3.2024 nel comunicato ufficiale nr. 172 del C.R. Puglia che, nell'accogliere il ricorso della A.S.D. RINASCITA REFUGEES, aveva disposto: **“di dichiarare irregolare la gara oggetto e, per l'effetto, di disporre la ripetizione.”**.

Oggetto: artt. 10, comma V, Lett. C) e D), 50, comma IV, 65, comma I, Lett. A) e B), del C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Avverso il suddetto provvedimento la A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO proponeva reclamo con pec del 27.3.2024, ritualmente preannunciato con pec del 21.3.2024.

Il reclamo proposto si affidava a due motivi di contestazione:

⇒ che la decisione del Giudice di prime cure fosse stata erroneamente e/o falsamente adottata rispetto all'applicazione dell'art. 10, comma V, Lett. C) del C.G.S.;

⇒ che la decisione del Giudice di prime cure fosse affetta da contraddittorietà e/o comunque infondata, rispetto alla ricorrenza delle circostanze valutate per disporre la ripetizione della gara.

In esito a tali motivi veniva dunque richiesta, in via principale, la riforma integrale del provvedimento impugnato o, in subordine, la ripetizione della gara per i soli minuti decorrenti dal 38° minuto del secondo tempo, con il risultato di 1 a 0 a favore dell'A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO.

Il processo veniva discusso all'udienza dell'8.4.2024, ove compariva in videochiamata l'Avv. Domenico ZINNARI, in rappresentanza della ricorrente - che si riportava ai motivi di reclamo, con esplicita richiesta di conoscere se il supplemento arbitrale agli atti del processo fosse stato acquisito dal Giudice Sportivo Territoriale, all'esito della visione delle immagini dell'incontro da parte del direttore di gara.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della Camera di Consiglio, la Corte Sportiva di Appello Territoriale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 183 dell'8.4.2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Al fine di meglio comprendere la particolarità del caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio giudicante appare opportuno riportare, per quanto di interesse, il contenuto letterale della decisione reclamata.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con non comune approfondimento, aveva così analizzato la vicenda che ci occupa:

“(…) Preliminarmente, la fattispecie verte sulla corretta applicazione della Regola 12 da parte dell'arbitro che, nella versione vigente dall'1.7.2023, prevede la seguente ipotesi: “Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: tocca il pallone con le mani ... dopo: - che è stato deliberatamente calciato verso di lui da un compagno di squadra”. Dal referto di gara risulta che al 38° minuto del secondo tempo l'arbitro ha espulso il portiere della ricorrente, SANNEH SHERIFFO, con la seguente motivazione: “riceve il pallone da un suo compagno di squadra in area di rigore e, nel tentativo di giocare il pallone, scivola e prima che il pallone entri in porta, lo blocca con la mano”. L'arbitro, con supplemento di rapporto reso in data 12.3.24, ha confermato quanto riportato nel referto e, soprattutto, ha riconosciuto di aver commesso l'errore tecnico evidenziato dalla ricorrente, nella circostanza dell'espulsione. Orbene, acclarata la sussistenza dell'errore tecnico, questo Giudice deve valutarlo alla stregua del principio di effettività, quindi, è chiamato a verificare se tale errore abbia inficiato in maniera determinate il regolare svolgimento della gara e/o il risultato della stessa.”

Dall'esame del percorso motivazionale appena esposto, risulta evidente che il Giudice di prime cure abbia ritenuto di interpretare il ricorso proposto avverso un errore tecnico dell'arbitro, consistente nel mancato rispetto della regola 12 del gioco del calcio.

Così correttamente inquadrata la fattispecie giuridica che ci occupa, il 1° motivo di ricorso - che in effetti presuppone un diverso inquadramento giuridico ai sensi del disposto di cui all'art. 65 comma I Lett. A) e B) del

C.G.S., per poter così giungere alla presunta eccepita errata e/o falsa interpretazione - è evidentemente infondato.

Infatti, se per un verso l'errore tecnico è stato ammesso dallo stesso direttore di gara, anche con il supplemento reso in data 12.3.2024, per l'altro è noto che il Giudice Sportivo possa in tale specifico caso valutare le circostanze per disporre, così come in effetti ha fatto, la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 10, comma 5, Lett. C) del C.G.S.

Peraltro, non si comprende il rilievo esposto in udienza da parte del rappresentante della ricorrente, circa le circostanze relative all'acquisizione del supplemento di rapporto del 12.3.2024, posto che lo stesso è stato redatto su carta intestata del Comitato Regionale Puglia, settore Giustizia Sportiva, a grafia del direttore di gara che, infatti, l'ha sottoscritto e datato.

È noto, infatti, che il Giudice Sportivo, ove lo ritenga, possa nel suo operare "**(...) richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione**" (cfr. art. 50, comma IV, del C.G.S.).

Bene dunque ha fatto il Giudice Sportivo a richiedere il supplemento di gara in esame, posto che la questione portata alla sua attenzione si presentava particolarmente delicata e, dunque, meritevole dell'approfondimento istruttorio espletato.

Passando al II° motivo di reclamo deve rilevarsi che, quantunque il Giudice di prime cure abbia ritenuto di valutare che l'errore tecnico commesso dall'arbitro fosse tale da pregiudicare l'esito della gara, non si concorda con quest'ultimo circa la decisione di disporre l'integrale ripetizione della stessa.

Invero deve valutarsi che, al momento della commissione dell'errore tecnico (38° minuto del II° tempo) la gara si trovava sul risultato di 1 a 0 per la reclamante e, dunque, per quest'ultima in una situazione di vantaggio a pochi minuti del termine dell'incontro.

Inoltre l'operato del portiere della società appellata, anche se non meritevole del provvedimento di espulsione, ha dichiaratamente evitato la segnatura del secondo goal da parte della società Grottaglie.

L'integrale ripetizione della gara appare evidentemente contraria ai principi di equità e ragionevolezza, ove si consideri che tale circostanza andrebbe a ledere irrimediabilmente anche il principio del merito sportivo.

In altre parole, il far rigiocare un intero incontro che, a pochi minuti dalla fine, vedeva la reclamante in vantaggio appare, in effetti, una determinazione che, al di là dell'errore tecnico, favorirebbe esclusivamente la squadra sino ad allora sconfitta sul campo.

Come è noto gli organi di giustizia sportiva - ex art. 10, comma 5, C.G.S. - possono valutare l'effettiva incidenza sul regolare svolgimento della gara di fatti qualificabili in termini di errore tecnico.

Ebbene, ritiene questa Corte Sportiva che, proprio in corretta applicazione di tale ampia previsione normativa, la gara in esame debba essere proseguita, con il risultato di 1 a 0 in favore della reclamante, a decorrere dal 38° minuto del II° tempo e sino alla sua naturale conclusione, tenuto conto dell'eventuale tempo di recupero.

"Si è condivisibilmente sostenuto, con riferimento all'art. 17, comma 4, codice previgente (integralmente riprodotto nell'attuale art. 10, comma 5), che <<la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza, volte da un lato a riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall'altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto, in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara>> (Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, art. 17, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli)." (cfr. CSAN nr. 85/2021 del 12.2.2021).

Traendo le conclusioni del discorso, appare dunque più rispettoso dei principi appena enunciati, anche in considerazione della ricorrenza di circostanze di carattere eccezionale, applicare al caso che ci occupa la disposizione di cui all'art. 10, comma V, lett. D) del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 comma IV C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

- 1) di disporre la prosecuzione della gara dal 38' del 2° tempo fino alla sua naturale conclusione, tenuto conto dell'eventuale tempo di recupero;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 16 Aprile 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/4/2024.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/4/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci